



ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI CAMPOBASSO
Codice fiscale 92068460705



VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno 27 del mese di maggio, alle ore 18.00, presso la sede legale in via Herculanea n.3, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Protezione Animali Campobasso – A.P.A.C.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione Iorio Ilenia Luisa e la Sig.ra Auriemma Alessia, quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Di seguito il Presidente, dopo aver constatato e dato atto

- che l'Assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dall'art. 6 dello Statuto dell'Associazione; nello specifico tramite messaggio telefonico;
- che ai sensi dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, le modifiche dello statuto dirette a recepire le norme inderogabili previste dallo stesso Decreto possono essere adottate con le modalità e le maggioranze previste per l'Assemblea Ordinaria dei Soci; in deroga a quanto previsto dallo stesso Statuto dell'Associazione;
- che sono presenti 6 soci su un totale di 12 degli attuali associati dell'Associazione;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano edotti sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- che, pertanto, ai sensi dello Statuto sociale e dell'articolo 101, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare sugli argomenti previsti nell'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione;

invita i soci presenti a discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

- Modifiche statutarie per adeguamento alla normativa di cui al D. Lgs 03 luglio 2017, n. 117).

Il Presidente illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03 Luglio 2017 n. 2017). Specificando, in particolare, come per espressa previsione dell'art. 101 c. 2 del richiamato Decreto, "Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, continuano

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 17822/2023 del 27-01-2023
Allegato 2 - Class. 0 - Copia Documento

ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto" entro la data del 2 di agosto p.v.; prevedendo altresì per gli enti che si adeguano entro questa data, la possibilità di "... modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria".

Il Presidente dà quindi lettura del testo del nuovo Statuto associativo, soffermandosi in particolare sugli articoli oggetto di variazione e fornendo tutte le opportune informazioni in merito a riguardo, sottolineando come le stesse siano inquadrabili tra le disposizioni, inderogabili ovvero derogabili, che la norma consente di adottare in sede di Assemblea Ordinaria.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, alla quale fa seguito ampia ed esauriente discussione, all'unanimità, approva il nuovo Statuto sociale così come modificato, che si allega al presente verbale.

La nuova denominazione dell'Associazione è: "Associazione Protezione Animali Campobasso – A.P.A.C - Organizzazione di Volontariato". Prevedendo espressamente che soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o in altro Registro che la legge dovesse prevedere in sostituzione dello stesso, l'Associazione potrà aggiungere alla denominazione "Associazione Protezione Animali Campobasso – A.P.A.C - Organizzazione di Volontariato".

Considerato che le modifiche statutarie sono state necessarie per l'adeguamento alla normativa in tema di Enti del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione provvederà a richiedere l'esenzione dell'imposta di registro e di bollo, così come stabilito dall'art. 82, commi 3 e 5 del D. Lgs. n. 117/2017, per la registrazione del presente documento e dello Statuto allegato.

L'Assemblea delega il Presidente Iorio Ilenia Luisa a provvedere alla registrazione del presente statuto presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate e al deposito dello stesso presso il relativo Registro della Regione Molise.

Alle ore 20.00, non essendovi più argomenti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

A.P.A.C. onlus

ASS. PROTEZIONE ANIMALI CAMPOBASSO
Cod. Fisc. 92068460705

Alessia Iorio

Il Presidente

A.P.A.C. onlus

ASS. PROTEZIONE ANIMALI CAMPOBASSO
Cod. Fisc. 92068460705

Ilenia Iorio

STATUTO

Art. 1

Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione di volontariato denominata "Associazione Protezione Animali Campobasso – A.P.A.C - ODV".

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione "Associazione Protezione Animali Campobasso – A.P.A.C" anche la locuzione/acronimo ODV.

L'Associazione ha sede legale in via Herculanea n.3 nel Comune di Campobasso e opera nel territorio della Regione Molise.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'Assemblea.

Art.2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n.117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'organizzazione e l'attività dell'associazione possono essere disciplinati, in armonia col presente Statuto, da un Regolamento interno, emanato dal Consiglio Direttivo.

Il presente statuto è modificabile con delibera dell'Assemblea da adottarsi alla presenza almeno dei due terzi dei componenti in prima convocazione e della metà più uno in seconda convocazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.3

Scopi sociali

L'Associazione non ha fini di lucro, neanche indiretto, e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale previste dall'art.5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 32 CTS.

Lo scopo sociale consiste in:

- a) Finalità di protezione, difesa e tutela degli animali da maltrattamenti e abbandono. A tali scopi reperirà locali idonei per il loro ricovero, custodia, alimentazione e quando necessario provvederà anche alle cure mediche.
Al fine di limitare il fenomeno del randagismo svolgerà attività di informazione e sensibilizzazione alla sterilizzazione di randagi presenti sul territorio e anche animali d'affezione di proprietà.
- b) Promuovere l'adozione/affidamento responsabile e consapevole di animali abbandonati oppure ospiti di strutture pubbliche o private, attraverso siti web, volantinaggio o altro;
- c) Favorire l'integrazione e la collaborazione con servizi ed enti pubblici e privati che operano nel settore animale e ambientale.

L'Associazione, inoltre, nella sua attività interna ed esterna si ispira ai principi di democraticità, trasparenza e partecipazione e mantiene piena indipendenza ed autonomia rispetto ad ogni altra organizzazione.

L'attività svolta dagli associati in favore e per conto dell'associazione nonché l'esercizio delle cariche associative sono a titolo gratuito.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà svolgere attività accessorie e strumentali integrative di quelle statuarie.

Art.4

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci e numero minimo

All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità sociali e che si impegnino a prestare la loro attività volontaria per favorire la realizzazione dei detti scopi, nei limiti delle proprie possibilità.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Le domande di ammissione, che devono contenere la dichiarazione di condivisione delle finalità dell'Associazione e che devono essere rivolte al Consiglio Direttivo, sono esaminate ed accolte dall'Organo di amministrazione, secondo le modalità contemplate dal presente statuto.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea (oppure altro organo eletto dalla medesima) in occasione della successiva convocazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.

La qualifica di socio si perde per:

- Dimissioni volontarie
- Decesso
- Esclusione deliberata dagli organi competenti a causa di comportamenti in palese contrasto con gli scopi sociali e con le regole dell'associazione, oltre che per morosità. Contro il provvedimento di esclusione si può ricorrere all'assemblea ed in caso di mancato accoglimento del ricorso, alla magistratura competente.

I soci dell'Associazione si distinguono in soci fondatori, soci ordinari, soci attivi e soci sostenitori.

I soci fondatori sono i soci che firmano la costituzione dell'Associazione e curano le attività propedeutiche alla registrazione del presente Statuto e all'ottenimento delle autorizzazioni necessarie previste dalla legge.

Possono essere soci ordinari dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nelle finalità dell'Associazione, vogliono farne parte.

Sono soci sostenitori persone fisiche, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche e di volontariato che abbiano giovato all'Associazione corrispondendo la relativa quota associativa o con donazioni.

Sono soci attivi le persone fisiche che corrispondono la quota associativa prevista per i soci ordinari e fanno richiesta scritta al Consiglio Direttivo di svolgere una o più attività di volontariato attivo tra quelle previste dal regolamento interno.

Art.5

Diritti e doveri degli associati

I diritti degli associati sono i seguenti:

- partecipare alle assemblee;
- eleggere i componenti degli organi associativi;
- essere eletti alle cariche sociali;
- concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- essere informati ed accedere ai documenti ed agli atti dell'associazione; prendere visione del rendiconto, consultare i verbali, esaminare i libri sociali;
- usufruire di tutti i servizi dell'associazione;

- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- dare le dimissioni in qualunque momento.

Gli obblighi degli associati sono i seguenti:

- osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi sociali con la propria attività prestata in modo personale, spontaneo, gratuito, non retribuita, secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- versare regolarmente le quote associative;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con le finalità e le regole dell'associazione.

Tutti i soci sono liberi di iscriversi a qualunque associazione, ente ed organizzazione, comunque denominate, tranne quelle che perseguono finalità contrarie o incompatibili con le attività e gli scopi dell'associazione.

Il contributo associativo non è trasmissibile ad alcun titolo né rivalutabile.
I soci che per qualsiasi motivo abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art.6

Organi Sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo o Organo di amministrazione
- il Presidente
- il Vice-Presidente
- l'Organo di controllo (se nominato)
- il Revisore legale dei conti (se nominato)

Art.7

Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale ed è l'organo sovrano dell'associazione.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dalla stessa Assemblea.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera dello stesso Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni sia in prima che in seconda convocazione con l'elenco delle materie da trattare, a mezzo e-mail e/o SMS almeno 10 giorni prima della riunione.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta lo richieda almeno 1/5 degli associati con domanda motivata e firmata ovvero due componenti del Consiglio Direttivo.

In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purchè sia in provincia di Campobasso.

All'assemblea dei soci compete:

- l'approvazione degli indirizzi generali e del programma delle attività proposte al Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo;
- l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'elezione del Presidente;
- la modifica allo statuto e dell'atto costitutivo;
- l'approvazione del regolamento;
- la responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- la determinazione della quota associativa o di altri eventuali contributi a carico dei soci;
- ogni determinazione circa la destinazione degli eventuali disavanzi di gestione;
- la delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- l'esclusione degli associati;
- lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio della stessa, anche nell'ipotesi di estinzione dell'associazione;
- la revoca motivata del Presidente e/o degli altri componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in ambedue i casi delibera a maggioranza dei presenti.

Ogni associato ha diritto ad un voto. E' ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato.

Ciascun associato non può avere più di una delega.

Tutti gli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento delle quote annuali hanno diritto di intervenire e di votare.

Le votazioni avvengono di norma a scrutinio segreto; su decisione dell'assemblea, si potranno svolgere per alzata di mano.

Art.8

Organo di amministrazione o Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da 3 membri eletti tra tutti i soci aventi diritto al voto più il Presidente e il Vicepresidente. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

Il tesoriere, viene eletto nella prima riunione utile successiva all'assemblea.

Il Consiglio dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri (per dimissioni scritte indirizzate al consiglio direttivo, per esclusione deliberata dal consiglio direttivo in presenza di gravi motivi o qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive), si procederà a cooptazione tra i soci regolarmente iscritti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea entro trenta giorni perché proceda alla nomina del nuovo Consiglio.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario e sono presiedute dallo stesso ed in sua assenza dal Vice Presidente, o quando siano richieste da almeno un consigliere.

Il verbale della riunione è redatto dal segretario verbalizzante.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide solo, con la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto sarà determinante il voto del Presidente.

Al Consiglio direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio direttivo redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, autorizzando le relative entrate e le spese.

Il Consiglio direttivo ha il compito di:

- deliberare il regolamento dell'Associazione;
- stabilire le modalità di applicazione delle delibere dell'assemblea,
- verificare e condurre la normale prosecuzione dell'Associazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Art.9

Presidente, Vice Presidente, Tesoriere.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Al Presidente compete l'amministrazione dell'associazione, sulla base degli indirizzi deliberati dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, a cui si riferisce sull'attività svolta. E' autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti o Privati, ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione.

Il presidente dura in carica tre anni, e può essere in carica per massimo due mandati.

Può essere revocato con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con il voto favorevole della maggioranza più uno dei soci, a scrutinio segreto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il Vice presidente cura altresì la gestione della cassa e la tenuta della contabilità qualora non sia nominato il tesoriere ovvero se nominato, risulti impedito.

Il tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità.

Art.10

Organo di controllo

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.11

Revisione legale dei conti

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art.12

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) Quote associative deliberate dall'assemblea;

- b) Contributi dei privati;
- c) Contributi dello Stato, Enti o Istituzioni pubbliche;
- d) Contributi di organi internazionali;
- e) Donazioni e lasciti testamentari;
- f) Rimborsi derivanti da attività convenzionate;
- g) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) Beni immobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'associazione;
- i) Eventuali fondi costituiti con le eccedenze di bilancio;
- j) Attività di raccolta fondi;
- k) Ogni altro tipo di entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art.13

Erogazione, donazioni e lasciti

Sulla utilizzazione delle erogazioni liberali, delle donazioni, dei lasciti testamentari e dei legati, delibera l'assemblea, in armonia con le finalità dell'associazione.

Art.14

Bilancio Consuntivo e Preventivo

Il bilancio consuntivo e preventivo sono annuali e riflettono gli esercizi sociali che vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio preventivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e presentato all'assemblea ordinaria dei soci, che lo approvano a maggioranza entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti l'assemblea nella quale sarà approvato, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

Il bilancio consuntivo, con la relazione allegata, deve essere comunicata all'Organo di Controllo almeno 15 giorni prima della data fissata per l'esame e l'approvazione da parte dell'assemblea.

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

Art.15

Libri sociali

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta all'Organo di amministrazione.



Art.16

Regolamento

L'Associazione può dotarsi di regolamento di applicazione dello statuto.

Il regolamento di applicazione dello statuto riporta specificazioni e dettagli organizzativi ed è parte integrante dello statuto stesso.

Il regolamento può essere modificato dal Consiglio direttivo.

Art.17

Convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art.18

Personale retribuito

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificare o specializzarne l'attività svolta.

Il numero di lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

Art.19

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

Art.20

Assicurazione dell'Associazione

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art.21

Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni similari che operino in analogo settore.

Art.22

Responsabilità patrimoniale

L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati, salve le disposizioni di legge e del codice civile in materia di associazioni non riconosciute e di responsabilità patrimoniale degli associati.

Art.23

Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa richiamo alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico, specificatamente alle disposizioni sulla società semplice, (art. 2251-2290 codice civile) nonché ai fini dell'attività dell'Associazione, alla normativa sul divieto e sulla tutela degli animali (legge 14 agosto 91 n° 281 e successive modifiche).

Il presente statuto è esente dal pagamento dei bolli di registrazione in quanto associazione di volontariato in base al D. Lgs 117/2017.

Reg. € Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso
Ipot. € Eseguita registrazione il 24/11/2022
Cat. € Art. 1230 Serie 3
Totale € Delega di pagamento del ESENTE



Il Coordinatore di Front Office
Walter Petrone (*)
(*) Firma su del Documento Violante Delli Colli

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 17822/2023 del 27-01-2023
Allegato 2 - Class. 0 - Copia Documento



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDP-CB - DIREZIONE PROVINCIALE DI
CAMPOBASSO

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDP-CB
Oggetto: REGISTRAZIONE STATUTO ADEGUAMENTO TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI CAMPOBASSO
Classificazione:
Mittente: CUTRONE MARIANGELA
Diretti Interessati:
Num. protocollo: 0080055
Data: 24/11/2022 12:28:05
Ufficio: FRONT OFFICE - UT CAMPOBASSO - DP CAMPOBASSO

Il Coordinatore di Front Office
Walter Petrone (*)

(*) Firma su documento originale

REGIONE MOLISE GIUNTA REGIONALE
Protocollo Arrivo N. 17822/2023 del 27-01-2023
Allegato 2 - Class. 0 - Copia Documento